

Delibera n. 59 del 10-01-1994 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Palù di Boniprati" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P.. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P..

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88, definisce la procedura per l'individuazione dei biotopi di interesse provinciale che comporta adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 03.02.1993 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Palù di Boniprati" ricadente in C.C. di Castel Condino e Prezzo.

In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il biotopo è una tipica torbiera costituitasi in una depressione allungata disposta trasversalmente al versante principale che separa il monte Melino dalla Cima Pissola.

Alimentata da acque meteoriche e dallo scioglimento della neve, la torbiera si è formata probabilmente dal processo di interrimento di un lago di origine

glaciale, accelerato da una rete di drenaggio. Il drenaggio principale procede in direzione S-SW e le sue acque danno origine ad un rivo che sfocia successivamente nel fiume Chiese.

Le tipologie floristiche osservate, in particolar modo la frequente presenza di piccoli cumuli di sfagni e di alcune specie tipiche di torbiere evolute, come la Pinguicola e la Drosera, fanno pensare ad una torbiera alta.

I rilievi penetrometrici non confermano però tale ipotesi, in quanto lo spessore della torba, pur sempre consistente, non supera mai i settanta centimetri.

E' quindi molto probabile che la torbiera di Boniprati possa essere considerata come torbiera di transizione.

In data 16.07.1993, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta di tutela ai Comuni di Castel Condino e Prezzo, al Comprensorio C8 delle Giudicarie e al Comitato Agricolo Comprensoriale C8 delle Giudicarie al fine di acquisirne i pareri.

Il Comune di Prezzo, con deliberazione consiliare n. 41 dd 31.08.93, esprimeva parere favorevole all'individuazione del biotopo subordinatamente alla riperimetrazione dell'area, alla revisione delle

norme di tutela - con particolare riguardo al divieto di transito, all'utilizzo dell'acqua e all'esercizio della caccia - e all'acquisto da parte della P.A.T. dei terreni ricompresi nell'area protetta.

Il Comune di Castel Condino, con nota n. 914 dd. 6.10.93 esprimeva un parere sostanzialmente favorevole in subordine all'accoglimento delle osservazioni di seguito riassunte:

- ridimensionamento della riserva integrale e della riserva parziale per consentire l'eventuale insediamento di strutture sportive;
- possibilità di eseguire limitati drenaggi nella torbiera.

Il Comitato agricolo comprensoriale, con propria deliberazione n.172 dd. 30.09.93, esprimeva parere negativo all'individuazione del biotopo vista l'assenza di "circostanze, situazioni o presenze ecologico-ambientali e/o scientifiche atte a giustificare l'attivazione di disposizioni limitative dell'attività agricola".

Il Comprensorio delle Giudicarie, con deliberazione della Giunta n. 954/93 dd 19.10.93, esprimeva parere favorevole condizionato al ridimensionamento della superficie e all'acquisto, da parte della P.A.T. dei fondi sottoposti a tutela.

In data 08.11.93 il Sottocomitato per l'Ecologia,

riunito per valutare i sopra richiamati pareri, espressi ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986, nel riconoscere la validità delle osservazioni espresse in particolare dai Comuni di Castel Condino e di Prezzo, decide di recepire parzialmente le osservazioni avanzate dai predetti Comuni. Esaminati attentamente i confini del biotopo previsti nel P.U.P., la proposta avanzata dal Servizio Parchi viene ridimensionata stralciando dal biotopo alcune aree prative, inizialmente incluse nella riserva parziale con funzione di fascia di protezione, così da consentire l'eventuale realizzazione di infrastrutture sportive a basso impatto (pista ciclabile in terra battuta, area per lo stretching)...

Con riferimento alle supposte limitazioni a carico dell'agricoltura evidenziate dal C.A.C. viene rilevato come le norme di tutela del biotopo garantiscano la prosecuzione delle attività agricole finora praticate.

Quanto alla richiesta di prelievo idrico, viene confermata la possibilità di emungimenti a fini potabili e antiincendio.

Viene infine esclusa ogni possibilità di drenaggio nell'area umida, visto il disposto dell'art. 3 della L.P. 14/86.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta

provinciale l'individuazione del biotopo "Palù di Boniprati", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 10,5 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in

C.C. di Prezzo:

1746/2*, 1747/2, 1751/2*, 1751/4*, 1752, 1753*, 1755, 1756, 1757, 1765*

1766*, 1767/1, 1767/2, 1768/1, 1768/2, 1769, 1770,
1771*, 1773, 1774*

1780/1, 1780/2, 1780/3, 1781/5*, 1781/7*, 1781/9,
1781/14, 1781/15

1781/17, 1781/20*;

C.C. di Castel Condino:

4668/1*, 4680*, 4685*, 4686*, 4687/2*, 4688*,
4692/1*, 4692/2*, 4694/2*, 4694/6*, 4694/7*,
4694/8*, 4694/9*, 4694/13, ,4694/15*, 4694/18*
,4694/19*, 4694/21*, 4694/23* 4694/17*, 4694/20*,
4694/24*, 4694/25, 4694/26, 4694/27, 4694/29,
4694/30, 4694/31*;

(* = particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Il biotopo di Boniprati include aree che si diversificano per caratteri ed esigenze particolari; pertanto sulla superficie del biotopo sono individuati due livelli di vincolo, commisurati al valore naturalistico da proteggere.

2A) AREA A RISERVA INTEGRALE

Corrisponde alla torbiera propriamente detta, occupata quasi esclusivamente dalla tipica vegetazione igrofila.

Al fine della sua salvaguardia, in particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;

- emungere o immettere acqua o liquami reflui, fatto salvo il prelievo d'acqua a fini potabili ed antincendio, nel rispetto delle norme vigenti, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- effettuare il dissodamento e la lavorazione del terreno, anche a fini agronomici;
- usare pesticidi di qualsiasi genere;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- aggirarsi nel biotopo a piedi ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo;
- entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale; non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo, nonchè la balneazione e l'uso di natanti;
- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

2B) AREA A TUTELA PARZIALE

Costituisce la fascia che contorna la torbiera oggetto di tutela integrale e si configura come area vocata sia per la prosecuzione delle attività economiche tradizionali, sia per la fruizione sociale, culturale e didattica del biotopo.

La sua tutela permette tra l'altro il controllo sulla qualità e la quantità delle acque che alimentano la torbiera.

L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile pertanto con alcune attività tradizionali per cui nell'area a tutela parziale sono

permessi:

- la prosecuzione dello sfalcio consuetudinario e delle pratiche agronomiche ad esso collegate (letamazione);
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- l'esercizio della selvicoltura sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;
- il pascolo del solo bestiame bovino;
- l'esercizio dello sci da fondo, sentito il parere del Servizio Parchi e Foreste demaniali, che potrà prescrivere particolari modalità di gestione in relazione alle esigenze di tutela. Il passaggio dei mezzi meccanici battipista non è comunque consentito nella riserva integrale.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Anche nell' area a tutela parziale è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui, fatto salvo il prelievo d'acqua a fini potabili ed antincendio, nel rispetto delle norme vigenti, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- effettuare il dissodamento e la lavorazione del

terreno, anche a fini agronomici;

- usare fertilizzanti chimici e pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

3. Sono ammessi, anche nella zona a tutela integrale, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione e di adeguamento di impianti o infrastrutture di interesse pubblico;

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge

provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale riportante i confine delle aree e gli elaborati cartografici in scala 1:25000, 1:10000 e 1:2880 costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;

6. Il Servizio Parchi e Foreste demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

ATTI PROGETTUALI

PARTI INTEGRANTI NON GESTITE DAL SISTEMA